

TITOLO II

POLITICHE PER LA PRIMA INFANZIA E I MINORI

CAPO I

RETE SOCIO-EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA

Articolo 10

(Servizi per la prima infanzia)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:
 - a) nido di infanzia;
 - b) servizi integrativi;
 - c) servizi domiciliari;
 - d) servizi ricreativi.
3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.
4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.
5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

Articolo 17

(Servizi ricreativi)

1. **I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.**

CAPO III

STRUMENTI PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ, LA PARTECIPAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI OFFERTA

Articolo 34

(Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei Servizi Socio Educativi e Assistenziali è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.
3. Per consentire al personale dei servizi di essere capace di interpretare i nuovi bisogni definiti dai continui cambiamenti sociali, gli Enti e i soggetti gestori promuovono la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Provincia.
4. I Comuni e gli altri Enti o soggetti gestori, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figure professionali dotate di laurea specifica.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30, COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6

1.3 SERVIZI RICREATIVI

I servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionali ed estemporanei con altri bambini, sotto la guida di animatori, in ambienti adeguati, che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini.

4. SERVIZI RICREATIVI PER BAMBINI DAI 18 MESI AI 3 ANNI

I servizi ricreativi sono ubicati in locali o spazi attrezzati per permettere ai bambini – con carattere di estemporaneità e occasionalità – attività di gioco con altri bambini e guidate da animatori. Sono servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini, organizzati spesso presso anche i centri commerciali, per il tempo necessario ai genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi. I requisiti dei presenti servizi sono quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini e pertanto, oltre agli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia, devono osservare le disposizioni di cui al paragrafo 2.2 delle presenti linee. Si deve prestare attenzione all'organizzazione del contesto educativo accogliente, i gestori dei servizi non devono proporre in tale contesto offerte commerciali e pubblicitarie ai bambini. I servizi non sono aperti in orario serale e notturno e non è consentita la somministrazione di pasti.

I gestori di tali servizi devono inviare al Comune e al coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario dove insiste la domanda di apertura del servizio stesso, trenta giorni prima

dell'attivazione di quest'ultimo, la denuncia di inizio di attività, accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività.

2.2 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini e che non deve costituire fonte di pericoli. In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all'art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n.236.